

4 MARZO 2021

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

RELATORE: CALOGERO DI LIBERTO

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

Riaccertamento dei residui

ENTI NON SPERIMENTATORI

Nel 2015, primo anno di adozione della contabilità armonizzata è stata fatta una duplice operazione sui residui:

- Riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014 secondo le regole della previgente contabilità (allegato al rendiconto anno 2014);
- Riaccertamento straordinario alla data del 1 gennaio 2015 secondo le regole della competenza potenziata.

Riaccertamento dei residui

Ogni anno si provvede ad una ricognizione dei residui al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Riaccertamento dei residui

Con la ricognizione dei residui si deve verificare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.**

Riaccertamento dei residui

I debiti riconosciuti insussistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio dandone adeguata motivazione.

Nel caso l'impegno eliminato avesse un vincolo di destinazione esso andrà ad applicarsi all'avanzo di amministrazione.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

La ragioneria trasmette ai servizi elenchi dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio successivo comprendente sia quelli provenienti dalla competenza che quelli provenienti dai residui.

I servizi esterni alla ragioneria, relativamente a quelli provenienti da residui, verificano:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- (sempre per i passivi) la possibilità di mantenerli.
Con la contabilità armonizzata gli impegni a residuo di vecchia data non hanno titolo ad essere mantenuti se non per ragioni particolari che comunque devono essere motivate;
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi delle inesigibilità.

NB: Non possono essere reimputati con FPV impegni già portati a residuo

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

Relativamente a quelli provenienti dalla competenza:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi della inesigibilità;
- **per i passivi la possibilità di reimputare le somme ad esercizi successivi in quanto non esigibili (utilizzando il fondo pluriennale vincolato limitatamente ai casi previsti qualora l'entrata sia già stata accertata);**
- **per gli attivi la possibilità di reimputare ad esercizi successivi entrate non esigibili o trasferimenti a rendicontazione qualora non sia stata impegnata la spesa.**

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

I responsabili di servizio devono predisporre un atto dando evidenza dei residui:

- da mantenere
- da eliminare
- da reimputare ad esercizi successivi.

Successivamente, ma comunque prima dell'approvazione del rendiconto il servizio finanziario predispone un atto deliberativo dove viene approvato il riaccertamento.

Considerato che si tratta di una attività gestionale, puramente ricognitiva di residui esistenti al 31/12 la competenza è della Giunta.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

Sostanzialmente l'attività riaccertativa dei residui può così essere schematizzata:

1. Eliminazione definitiva dei residui in quanto con le nuove regole non hanno più titolo per essere mantenuti;
2. Mantenimento dei residui in quanto esigibili a fine anno;
3. Eliminazione dei residui in quanto non ancora esigibili a fine anno per reimputazione negli esercizi successivi.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

4. Variazione degli stanziamenti di entrambi i bilanci di previsione: quello in chiusura e quello dell'esercizio successivo (se non approvato il bilancio di previsione la variazione è applicata all'esercizio provvisorio) al fine di consentire:
 - i. Iscrizione del FPV distinto in corrente e capitale in entrata nell'esercizio successivo;
 - ii. Adeguamento degli stanziamenti riguardanti il FPV di spesa e di entrata;
 - iii. Eventuale applicazione dell'avanzo vincolato per reimputazione degli impegni eliminati.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

Nel caso in cui il riaccertamento venga deliberato prima dell'approvazione del bilancio di previsione la variazione viene fatta nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata per permettere la reimputazione degli accertamenti, ma soprattutto degli impegni.

Il bilancio che in seguito si andrà a redigere dovrà essere predisposto in maniera da avere capienza tale da contenere tutti gli impegni reimputati iscrivendo in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato distinto per parte corrente e capitale.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

VARIAZIONE DI CASSA a seguito del Riaccertamento

Il Tesoriere controlla che:

- Il totale degli ordinativi di spesa emessi non sia superiore allo stanziamento di cassa;
- Lo stanziamento di cassa non sia superiore allo stanziamento di competenza sommato al totale dei residui riportati.

In fase di riaccertamento è necessario variare il bilancio di cassa dell'esercizio precedente?

FAQ 21 di ARCONET:

Non è necessario variare il bilancio precedente. Né il Tesoriere, né la BDAP controllano l'assestato di cassa.

Riaccertamento dei residui - Cosa fare?

VARIAZIONE DI CASSA a seguito del Riaccertamento

In fase di riaccertamento è necessario variare il bilancio di cassa dell'esercizio successivo?

1. Esercizio (o gestione) provvisorio: non ho nessun bilancio di cassa e quindi **NO VARIAZIONE DI CASSA** (quando predispongo il nuovo bilancio di previsione devo prevedere i corretti importi di cassa);
2. Bilancio di previsione approvato **SI VARIAZIONE DI CASSA** tenendo conto che:
 - a. Un impegno reimputato non produce variazione di cassa (- residuo + stanziamento di competenza)
 - b. Un impegno eliminato comporta una diminuzione dello stanziamento di cassa

Riaccertamento dei residui

Per effettuare la reimputazione delle poste non esigibili la contabilità armonizzata prevede l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

Esso è consentito:

- Nelle spese di investimento;
- Nelle spese correnti finanziate da trasferimenti (fondi vincolati);
- Nelle spese legali;
- Nel fondo salario accessorio delle spese di personale;
- Nei casi in cui ad una spesa sia venuta meno l'esigibilità per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente (es.: ritardata fornitura) .

Riaccertamento dei residui

COMPETENZA DELL'ORGANO ESECUTIVO con parere dell'organo di revisione.

PRIMA FASE

Eliminare o ridurre accertamenti ed impegni non esigibili da reimputare negli esercizi successivi

Predisporre:

- a) Elenco dei residui attivi eliminati (disaccertamento) per essere reimputati in esercizi successivi;
- b) Elenco dei Residui passivi eliminati (disimpegnati) per essere reimputati in esercizi successivi;

Riaccertamento dei residui

SECONDA FASE (Stessa delibera di Giunta)

Variazione di bilancio, da effettuarsi:

- Se il bilancio di previsione è già stato approvato, la variazione va fatta con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso;
- Se il bilancio di previsione non è stato approvato, la variazione va fatta con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, purché effettuata prima dell'approvazione del rendiconto.

Allegati:

Elenco variazioni di bilancio;

Riaccertamento dei residui

TERZA FASE

Reimputazione, degli impegni e degli accertamenti nell'esercizio in cui gli stessi si prevede siano esigibili.

Allegati:

- a) Elenco dei residui attivi reimputati, in quanto non esigibili nell'esercizio precedente, distinti per anno di esigibilità con l'indicazione dei riferimenti sia del vecchio che del nuovo accertamento;
- b) Elenco dei residui passivi reimputati, in quanto non esigibili nell'esercizio precedente, distinti per anno di esigibilità con l'indicazione dei riferimenti sia del vecchio che del nuovo impegno.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Definizione

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in corso. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi. Non può essere mai di importo inferiore a zero.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La differenza tra la quota imputata (e quindi esigibile) in entrata e la quota imputata (e quindi spendibile) nella spesa costituisce il FPV; un accantonamento nello stesso capitolo di spesa (un *di cui* dello stanziamento), destinato a finanziare negli anni successivi la parte non esigibile nell'anno corrente.

Fondo pluriennale vincolato - Esigibilità

Il fondo pluriennale vincolato in parte corrente è applicabile solo con imputazione di spese correlate ad entrate vincolate.

Oltre ai casi di spese legali e fondo salario accessorio, nella quasi totalità dei casi ci si riferisce ad entrate relative a trasferimenti vincolati a spese direttamente correlate.

Fondo pluriennale vincolato - Esigibilità

Entrata precede la spesa

Si assume accertamento di entrata e si incassa completamente il trasferimento.

Supponiamo che le spese siano:

- in parte impegnabili in quanto relative ad obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa all'esercizio corrente;
- In parte impegnabili (obbligazione giuridicamente perfezionata) con imputazione ad esercizi successivi (FPV);
- In parte non impegnabili in quanto manca qualche presupposto per rendere l'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Fondo pluriennale vincolato - Esigibilità

	2020		2021
ENTRATA			
Avanzo vincolato			9.000
Fondo Pluriennale Vincolato			8.000
Trasferimento inerente servizi sociali <i>(completamente incassato)</i>	30.000		
Totale entrata	30.000		17.000
SPESA			
Prestazioni assistenza domiciliare <i>(di cui Impegnati nel 2018 con imputazione 2019)</i> <i>di cui FPV</i>	18.000		8.000
		8.000	
Trasferimenti a famiglie <i>(Impegnati nel 2018 con imputazione 2018)</i>	3.000		
Trasferimenti ad associazioni <i>(Impegnati nel 2019 con imputazione 2019)</i>			9.000
Totale spesa	21.000		17.000
Totale impegnato <i>(di cui fondo pluriennale vincolato)</i>	21.000		
	8.000		
Da impegnare	9.000		

Fondi vincolati a rendicontazione - Esigibilità

Fondi vincolati a rendicontazione

Entrate e spese devono essere esigibili nello stesso anno.

Se l'accertamento (non ancora incassato) è esigibile nell'anno precedente mentre la spesa nell'esercizio successivo l'entrata deve essere reimputata, ovviamente senza utilizzare il fondo pluriennale vincolato.

Fondi vincolati a rendicontazione - Esigibilità

	2020		2021
ENTRATA			
Avanzo vincolato			
Fondo Pluriennale Vincolato			
Trasferimento inerente servizi sociali <i>(completamente da incassare)</i>	30.000	---->	30.000
Totale entrata	-		30.000
SPESA			
Prestazioni assistenza domiciliare <i>(Impegnati nel 2018 con imputazione 2019)</i>			20.000
Trasferimenti ad associazioni <i>(Impegnati nel 2019 con imputazione 2019)</i>			10.000
Totale spesa	-		30.000

Fondi vincolati a rendicontazione - Esigibilità

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Quesito: Si chiede di conoscere con esattezza quali sono gli elementi che consentono di stralciare i crediti dal conto del bilancio trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione

Risposta:

Il Legislatore non ha dato indicazioni in proposito. L'unico elemento oggettivo è l'anzianità del credito, con amplissimi spazi alla discrezionalità del Responsabile delle entrate e del Responsabile dei servizi finanziari.

In ogni caso, una volta stralciati dal conto del bilancio dovranno essere mantenuti tra i crediti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, pur interamente svalutati, finchè non inesigibili o insussistenti.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Quesito: Nel 2020 ho assunto un mutuo autorizzato dalla CDP per il finanziamento di un investimento esigibile nel 2021. Come devo registrarlo nel 2021? Reimputo solo la spesa nel 2021 (generando FPV) o reimputo anche l'accertamento neutralizzando l'FPV?

Risposta: Probabilmente il mutuo è a Sal (a rendicontazione): in tal caso dovendo reimputare la spesa occorrerà reimputare anche l'entrata.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

- Quesito: La reimputazione delle entrate e delle spese corrispondenti deve essere effettuata nel riaccertamento ordinario solo nel caso di contributi soggetti a rendicontazione e che quindi non risultano ancora incassati dall'Ente?

Risposta:

In tutti i casi in cui l'esigibilità dell'entrata è condizionata all'esigibilità della spesa. Quindi anche nei mutui la cui erogazione avviene in correlazione della rendicontazione della spesa.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

- Quesito: La Polizia Locale ha acquistato una nuova auto per migliorare i controlli sul territorio anche a causa del protrarsi dell'epidemia. L'impegno e l'affidamento sono avvenuti nel 2020. L'auto non è ancora stata consegnata. Devo portare la spesa in FPV 2021?

Risposta:

La spesa dovrà necessariamente essere reimputata al 2021 con attivazione di Fpv.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Quesito: Determinazione fondo pluriennale vincolato sulle spese in conto capitale prima del riaccertamento ordinario: condizioni e iter.

Risposta:

Il Fpv prima del riaccertamento ordinario può essere attivato:

- 1) a seguito di riaccertamento parziale, in corso d'anno, con determina dirigenziale e previo parere dell'Organo di revisione;
- 2) A seguito di variazione di esigibilità, anche in esercizio provvisorio, con delibera di Giunta Municipale, senza parere dell'Organo di revisione.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Segue ...

Principio contabile 4/2 punto 9.1

*Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa , è possibile, con provvedimento del **responsabile del servizio finanziario**, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un **riaccertamento parziale** di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Segue ...

Principio contabile 4/2 punto 9.1

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Quesiti

Segue ...

Principio contabile 4/2 punto 9.1

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.